



## Avvocatura dello Stato

Via Guido Reni n. 4 Bologna  
tel 051 222802 fax 051 232297

PEC:

[ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

C.F. ads80068910373

ORIGINALE  
SI NOTIFICHI  
eff

Ct. 1512/18 UC

### CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

#### Sezione Lavoro

#### RICORSO IN APPELLO

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di questa ultima in Bologna, alla via Guido Reni nr.4,

*contro*

**RUGGIANO VIVIANA**

\* \* \*

per la riforma della sentenza n. 230/2019 del 10.09.2019 del Tribunale di Ravenna.

#### FATTO

Con ricorso al Tribunale di Ravenna - Giudice del Lavoro, la sig.ra Ruggiano Viviana deduceva di essere stata immessa nei ruoli dell'Amm.ne Statale in qualità di docente con decorrenza 2015/2016 da GAE lamentando di aver ricevuto un trattamento deteriore, in



sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.

A tal fine chiedeva al Tribunale di essere trasferita presso l'ambito Messina 0013.

Si costituiva l'Amm.ne convenuta l'infondatezza della domanda.

Con sentenza n. 230/19 19.06.2018 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

\*\*\*

La sentenza impugnata è errata e se ne domanda, pertanto, l'integrale riforma per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**Immissioni in ruolo ex L 107/2015 e partecipazione alla mobilità anno scolastico 2016/2017: se sia legittima l'articolazione in fasce operata dal CCNI 8.4.2016 e dalla conseguente OM n. 241/2016, con particolare riferimento alla obbligatoria partecipazione ad essa dei docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso ordinario dell'anno 2012 ed alla pozziorità loro attribuita in tale procedura.**

La normativa rilevante nel caso di specie è rinvenibile nella legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto l'8.4.2016 oltre che nell'O.M. n. 241/2016.

La predetta disciplina contrattuale è dichiaratamente posta in stretto collegamento con la L. 107/2015, dandone concreta applicazione con particolare riguardo alla mobilità del personale immesso in ruolo in forza di essa legge, ivi compresa la tematica delle assegnazioni di sede definitiva.



La Legge n. 107/2015, al comma 108, dell'art. 1, - Piano straordinario di mobilità del personale docente – dispone che: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

*Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico disponibili e autorizzati”.*

Il CCNI/2016, all'art. 3 dispone: **“MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO**



1. *A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.*
2. *Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.*
3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.*
4. *il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*
5. *Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6*
6. *Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.*



7. *Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia.*

8. *.. omississ””.*

Lo stesso CCNI/2016, all'art. 6 “FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI” specifica:

*“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A*

*1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.*

*Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.*



*Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

#### **FASE B**

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.*

*L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

#### **FASE C**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale*



*15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

*L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*

#### **FASE D**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

*2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".*

Tale ALLEGATO 1 stabilisce l'ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ed inoltre, all'ultimo cpv, che per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.



In particolare, i docenti immessi in ruolo, ex Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C), provenienti da graduatoria di merito del CONCORSO 2012, in quanto tali hanno partecipato alla fase B punto 3 dell'Allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016; gli altri hanno partecipato al movimento dei trasferimenti e dei Passaggi di ruolo o di Cattedra dei docenti assunti entro il 2014/15, cioè prima della ricorrente, inserita nella fase B dei movimenti che ordinalmente precede la fase di interesse delle stesse.

In particolare, il CCNI come l'ordinanza ministeriale sanciscono, per i docenti assunti entro l'anno 2014/15, la possibilità di partecipazione (a domanda) al piano straordinario di mobilità (in deroga al vincolo triennale di sede stabilito dall'art. 399 D.Lgs 297/94) su tutto il territorio nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli provvisoriamente assegnati ai docenti di cui alla legge citata, art. 1 comma 96 lett. b (collocati in GAE), assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni. All'esito, viene altresì prevista la necessaria partecipazione alla mobilità straordinaria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 (assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, di cui al comma 98 lettere b-c), proprio al fine di conseguire la sede definitiva in luogo di quella provvisoria, resa disponibile per i docenti partecipanti alla prima fase della mobilità.

La legge prevede espressamente la partecipazione alla mobilità per questi docenti solo in un secondo momento (comma 108, secondo periodo: «[...]**Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016,



*partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale»).*

L'art. 1 comma 73 legge ult. cit. prevede: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 D.Lgs n. 297/94, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”.*

Queste disposizioni consentono alla giurisprudenza di merito di differenziare le posizioni dei diversi soggetti interessati, introducendo una disciplina transitoria a salvaguardare le posizioni pregresse. Infatti, da un lato, consente ai docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente (la possibilità di operare la mobilità su sede) alla luce della novità costituita dalla delimitazione della mobilità territoriale e professionale tra i neo-istituiti ambiti territoriali (cfr. art. 1 comma 73 cit., ultimo cpv, *“Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali»*); dall'altro, prevede la possibilità per i docenti assunti fino all'a.s. 2014/15 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b)-c) legge cit., coinvolgendo questi ultimi nella procedura di mobilità in argomento proprio allo scopo di rendere disponibili tali

